



COMUNE DI SCANZOROSCIATE
PROVINCIA DI BERGAMO
Via F. M. Colleoni, 2 – CAP. 24020 – C.F./P.I. 00696720168

REGOLAMENTO

I.C.I.

(IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI)

Approvazione con Delibera C.C. N. 07 del 31.01.2008



COMUNE DI SCANZOROSCIATE
PROVINCIA DI BERGAMO
Via F. M. Colleoni, 2 – CAP. 24020 – C.F./P.I. 00696720168

INDICE

Art. 1	Presupposto dell'imposta	pag. 3
Art. 2	Definizione di fabbricati ed aree	pag. 3
Art. 3	Soggetti passivi	pag. 4
Art. 4	Soggetto attivo	pag. 4
Art. 5	Base imponibile	pag. 4
Art. 6	Determinazione dell'aliquota e dell'imposta	pag. 6
Art. 7	Esenzioni	pag. 7
Art. 8	Riduzione e detrazioni dell'imposta	pag. 8
Art. 9	Versamenti e dichiarazioni	pag. 10
Art. 10	Accertamento	pag. 12
Art. 11	Funzionario Responsabile	pag. 13
Art. 12	Attività di controllo	pag. 13
Art. 13	Riscossione coattiva	pag. 14
Art. 14	Rimborsi	pag. 14
Art. 15	Sanzioni ed interessi	pag. 15
Art. 16	Contenzioso	pag. 15
Art. 17	Indennità di espropriazione	pag. 15
Art. 18	Disposizioni transitorie e finali	pag. 15
Art. 19	Entrata in vigore	pag. 15



COMUNE DI SCANZOROSCIATE
PROVINCIA DI BERGAMO
Via F. M. Colleoni, 2 – CAP. 24020 – C.F./P.I. 00696720168

ARTICOLO 1 PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e terreni agricoli, siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

ARTICOLO 2 DEFINIZIONE DI FABBRICATI E AREE

Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1 del presente regolamento:

- a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza: il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
- b) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dell'adozione di strumenti attuativi del medesimo. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera;
- c) Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 9. Nel caso di comunione la qualifica di imprenditore principale, così come definita dall'art. 9 comma 1 del D.Lgs. 504/92, deve essere posseduta da almeno il 50% dei contitolari. Sono considerati terreni agricoli e non sono considerati aree edificabili quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, sui quali persiste l'utilizzazione agro silvo pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura, all'allevamento di animali, se si verificano le seguenti condizioni:
 - a) la condizione del soggetto passivo quale coltivatore diretto o imprenditore agricolo deve essere confermata dall'iscrizione negli appositi elenchi comunali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni ed appartenenti ai rispettivi nuclei familiari, previsti dall'art. 11 della legge 9/1/1963, n. 9, con obbligo di assicurazioni per invalidità, vecchiaia e malattia;
 - b) il volume d'affari derivante dall'attività agricola deve essere superiore al 50% del reddito complessivo.



COMUNE DI SCANZOROSCIATE
PROVINCIA DI BERGAMO
Via F. M. Colleoni, 2 – CAP. 24020 – C.F./P.I. 00696720168

ARTICOLO 3 SOGGETTI PASSIVI

Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili di cui all'articolo 1, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.

In caso di immobile di proprietà del coniuge defunto o in comproprietà, soggetto passivo dell'imposta è il coniuge superstite cui è riservato il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare ex art. 540 C.C. se esercitato.

Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati di cui all'articolo 5, comma 3, il locatario assume la qualità di soggetto passivo, nel momento successivo alla consegna dell'immobile la soggettività passiva I.C.I. spetta al locatario in base alla circolare 109/E del 18.05.1999.

L'assegnazione di alloggio a favore del socio di società cooperative a proprietà divisa fa assumere la veste di soggetto passivo dalla data di assegnazione.

ARTICOLO 4 SOGGETTO ATTIVO

L'imposta è liquidata, accertata e riscossa dal Comune per gli immobili di cui all'articolo 1 del presente regolamento la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente sul proprio territorio. L'imposta non si applica agli immobili di cui all'articolo 1 dei quali il Comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nel precedente articolo 3 del presente regolamento per i quali avrebbe la soggettività passiva quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.

ARTICOLO 5 BASE IMPONIBILE

1. Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui all'articolo 1.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al primo gennaio dell'anno di imposizione, i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo dell'ultimo comma dell'articolo 52 del Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 26.4.1986, n. 131.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno



COMUNE DI SCANZOROSCIATE

PROVINCIA DI BERGAMO

Via F. M. Colleoni, 2 – CAP. 24020 – C.F./P.I. 00696720168

solare, ovvero se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 7 del Decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti di aggiornamento stabiliti ogni anno dal Ministero delle Finanze, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con il Decreto del Ministero delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del comma 1 dell'articolo 11; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

4. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
5. In caso di edificazione dell'area, sino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ovvero sino al momento in cui il fabbricato è comunque utilizzato, la base imponibile è data solo dal valore dell'area, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera.
6. In caso di demolizione di fabbricato e ricostruzione dello stesso sull'area di risulta, oppure in caso di recupero edilizio effettuato ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c, d, e, della legge 5 agosto 1978, n. 457, sino alla data di ultimazione dei lavori di ricostruzione ovvero fino al momento in cui il fabbricato è comunque utilizzato, la base imponibile è data dal solo valore dell'area.
7. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al primo gennaio dell'anno di imposizione, il moltiplicatore determinato per legge.
8. Al fine di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso con i propri contribuenti la Giunta Comunale determinerà annualmente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, così come indicato al comma 5 del presente articolo, non si fa luogo ad accertamento per maggior valore, nei casi in cui l'imposta comunale sugli immobili dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti annualmente dalla Giunta Comunale con il provvedimento su indicato.
9. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5 per cento.



COMUNE DI SCANZOROSCIATE

PROVINCIA DI BERGAMO

Via F. M. Colleoni, 2 – CAP. 24020 – C.F./P.I. 00696720168

10. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo i redditi dominicali sono rivalutati del 25 per cento.
11. Per gli immobili di interesse storico ed artistico, sottoposti al vincolo di cui alla Legge n. 1089 del 1939, la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale, determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato, i moltiplicatori di cui all'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. n. 504 del 30.12.1992.- Qualora detti immobili siano censiti in categorie del gruppo C o D, (solo ad uso abitativo) per i quali la consistenza è espressa in metri quadrati, ai fini dell'applicazione della suindicata norma agevolativa è necessario trasformare la consistenza in vani, utilizzando il concetto di vano catastale medio pari a metri quadrati n. 18 e dividendo la superficie complessiva netta per il coefficiente predetto.

ARTICOLO 6

DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA E DELL'IMPOSTA

1. L'aliquota è stabilita dal Consiglio Comunale, con deliberazione da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario, con effetto per l'anno successivo, salvo disposizioni di legge. In caso di mancata approvazione per gli anni successivi, entro il suddetto termine, le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.
2. L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati; l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro.
3. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente nel Comune.
4. Il Comune può deliberare un'aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore di soggetti passivi e di soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate o date in comodato a parenti in linea retta, limitatamente a genitori-figli e viceversa, che le utilizzino come abitazione principale. Di ciò deve essere data comunicazione al Comune mediante presentazione di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, art. 47 D.P.R. 445/2000, decorrendo dalla presentazione il termine della riduzione dell'aliquota, nel rispetto dei criteri fissati dal D. Lgs. 446/1997.
5. Il Comune può deliberare inoltre un'aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in Istituto di ricovero o sanitario, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o concessa in uso gratuito a familiari, ma tenuta a disposizione.



COMUNE DI SCANZOROSCIATE

PROVINCIA DI BERGAMO

Via F. M. Colleoni, 2 – CAP. 24020 – C.F./P.I. 00696720168

ARTICOLO 7 ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta:

- Gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, nonché dai Comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 4, dalle Comunità Montane, dai Consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'articolo 41 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali e che non abbiano esclusivamente natura commerciale .
- I fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 E /9 (non destinati ad usi commerciali).
- I fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5/bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e successive modificazioni.
- I fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio di culto (*), purchè compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione e le loro pertinenze.
- I fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810.
- I fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dell'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia.
- I fabbricati che dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104 limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette.
- I terreni agricoli, essendo il territorio comunale compreso in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sono esenti ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 504/92.
- Gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87 comma 1 lettera c) del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, attività previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222.- La presente esenzione si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore.
- I fabbricati rurali aventi i requisiti stabiliti dal comma 3 dell'art. 9 del D.L. 557/1993, convertito dalla legge 133/1994 e dal comma 37, articolo 2 del decreto legge 262/2006, convertito nella legge 286/2006. Deve altresì riconoscersi carattere rurale alle costruzioni strumentali all'attività agricola.

2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte. L'onere della prova è a carico del soggetto passivo che reclama il diritto all'esenzione.



COMUNE DI SCANZOROSCIATE

PROVINCIA DI BERGAMO

Via F. M. Colleoni, 2 – CAP. 24020 – C.F./P.I. 00696720168

(*) l'art. 16 della legge 20.05.1985 n. 222 dispone che "agli effetti delle leggi civili" si considerano comunque:

- Attività religiose o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana.
- Attività DIVERSE da quelle di culto quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e in ogni caso le attività commerciali.

ARTICOLO 8

RIDUZIONI AGEVOLAZIONI E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4/1/1968, n.15 rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
2. Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inidonei all'uso cui sono destinati, per condizioni di degrado tale da pregiudicare l'incolumità degli occupanti, non superabile con interventi di ordinaria o straordinaria manutenzione, così come definito dall'art. 31 lett. A) e B) della Legge 05/08/1978 n. 457. La riduzione dell'imposta nella misura del 50 per cento si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia (il cui costo è a carico del richiedente), adeguatamente documentata, all'ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al comune della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità. L'eliminazione della causa ostativa all'uso dei locali è portata a conoscenza del Comune con la comunicazione o con la dichiarazione di cui all'articolo 9 del presente regolamento.
3. L'aliquota può essere stabilita dal Consiglio Comunale nella misura del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili.
4. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica, nonché per quelle locate o date in comodato a parenti in linea retta, limitatamente a genitori-figli e viceversa, che le utilizzino come abitazione principale, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale (es. nuda proprietà) e i suoi familiari, dimorano abitualmente. Sono considerate parte integrante dell'abitazione principale le sue pertinenze anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento,



COMUNE DI SCANZOROSCIATE

PROVINCIA DI BERGAMO

Via F. M. Colleoni, 2 – CAP. 24020 – C.F./P.I. 00696720168

anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale ha stabilito la sua residenza sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia altresì durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

5. Ai fini di cui al comma 4), le pertinenze, utilizzate direttamente dal possessore e destinate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale si distinguono nelle categorie:
- C/2- (cantine, solai e soffitte, magazzini e locali di deposito) che devono essere ubicati nello stesso edificio nel quale è sita l'abitazione principale;
 - C/6 - (stalle, scuderie, autorimesse) che devono essere ubicati nello stesso edificio nel quale è sita l'abitazione principale;
 - C/7 – (tettoie chiuse o aperte) (che devono essere ubicati nello stesso edificio nel quale è sita l'abitazione principale;

Non rientrano in nessun caso in tali fattispecie gli immobili di Categoria C/2 utilizzati per attività artigianali, industriali, commerciali ecc.

Resta fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze, la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale. Qualora da precedenti dichiarazioni dei contribuenti non risultino evidenziate le pertinenze dell'abitazione principale, al fine di poter espletare le procedure di controllo, è necessario presentare apposita dichiarazione di variazione nei termini di cui all'art. 9, comma 7.

6. Con la deliberazione di cui al comma 1 dell'articolo 6, l'imposta e la detrazione dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo possono essere modificate nel rispetto della legge e dell'equilibrio di bilancio.
7. Gli immobili utilizzati da giovani coppie godono della riduzione totale dell'imposta, per il primo anno di utilizzo degli stessi come abitazione principale, con decorrenza dal 1 Gennaio dell'anno successivo a quello nel quale è stato celebrato il matrimonio. Le informazioni saranno trasmesse dall'Ufficio Anagrafe all'Ufficio Tributi senza che il contribuente debba trasmettere dichiarazioni in merito. Sono considerate giovani coppie quelle composte da persone di età non superiore ad anni 35.
8. Gli immobili adibiti ad abitazione principale e le relative pertinenze, di proprietà di disabili con invalidità pari o superiore al 75%, godono dell'aliquota minima prevista dalla legge sull'imposta oggetto del presente regolamento, con decorrenza dal mese successivo a quello di presentazione dell'autocertificazione attestante i requisiti sopra richiamati.
9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari.



COMUNE DI SCANZOROSCIATE

PROVINCIA DI BERGAMO

Via F. M. Colleoni, 2 – CAP. 24020 – C.F./P.I. 00696720168

10. Sono altresì equiparate all'abitazione principale per quanto concerne l'aliquota e la detrazione:
- Le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto, in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la casa non risulti locata e che risultino iscritti presso l'A.I.R.E. (Anagrafe degli italiani residenti all'estero)
 - Le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanentemente, a condizione che non risultino locate o totalmente utilizzate a qualsiasi titolo da altri soggetti, ma tenute a disposizione.
 - Le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto dai coniugi separati e divorziati che hanno dovuto abbandonare la loro abitazione in seguito all'assegnazione dell'alloggio all'ex coniuge da parte del giudice in sede di separazione. Unica causa ostativa, alla fruizione dell'agevolazione, è che il contribuente sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile, destinato ad abitazione principale, situato nello stesso Comune dove è ubicata la casa coniugale.
11. Le abitazioni secondarie (locate e/o tenute a disposizione, ecc.) e relative pertinenze possono godere di una aliquota agevolata, rispetto alle abitazione non locate. Sarà cura dei contribuenti interessati dimostrare il diritto alla riduzione di aliquota, mediante autocertificazione (allacciamenti intestati ai locatari o ai proprietari dell'unità immobiliare).

L'onere della prova è a carico del soggetto passivo che reclama il diritto alla riduzione o agevolazione.

ARTICOLO 9 VERSAMENTI E DICHIARAZIONI

1. L'imposta è dovuta dai soggetti indicati nell'articolo 3 del presente regolamento per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso: a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protrato per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. I soggetti indicati nell'articolo 3 del presente regolamento devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, nel mese di giugno (entro il 16 Giugno), pari al 50 per cento dell'imposta dovuta per l'anno precedente rapportata ad anno ed in caso di acquisto dell'immobile in corso d'anno la prima rata è pari al 50 per cento dell'imposta dovuta per il periodo di possesso del primo semestre e la seconda dal primo al 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno. E' facoltà del contribuente provvedere al pagamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione, entro il 16 giugno.



COMUNE DI SCANZOROSCIATE

PROVINCIA DI BERGAMO

Via F. M. Colleoni, 2 – CAP. 24020 – C.F./P.I. 00696720168

3. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purchè sia individuato l'immobile a cui i versamenti si riferiscono, siano precisati i nominativi degli altri contitolari, sia stato versato l'esatto ammontare dell'imposta e il versamento eseguito nei termini.
4. Inoltre si considerano regolarmente eseguiti anche i versamenti effettuati dal nudo proprietario anzichè dall'usufruttuario, semprechè sia stato versato l'esatto ammontare dell'imposta ed il versamento eseguito nei termini.
 - Nel caso della fattispecie di cui ai precedenti commi 3 e 4 gli interessati dovranno presentare apposita comunicazione all'Ufficio Tributi.
5. L'imposta dovuta ai sensi del comma 2 del presente articolo deve essere corrisposta mediante versamento diretto al concessionario della riscossione nella cui circoscrizione è compreso il Comune, ovvero su conto corrente postale intestato alla Tesoreria del Comune, ovvero presso la Tesoreria medesima, oppure tramite il sistema bancario. Gli importi sono arrotondati all'Euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
6. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo risulta inferiore a euro 10,33.
7. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio dello Stato, con esclusione di quelli esenti dall'imposta ai sensi dell'articolo 7 del presente regolamento su apposito modulo, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno il cui possesso ha avuto inizio. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi semprechè non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegirà un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare nelle forme previste dal presente regolamento le modificazioni intervenute, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le modificazioni si sono verificate. Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile può essere presentata dichiarazione congiunta per gli immobili indicati nell'articolo 1117, n. 2 del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile un'autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.

Ai sensi dell'articolo 37, commi 53 – 54 – 55 del D.L. 04/07/2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla L. 04/08/2006, n. 248 (Decreto Bersani), e ai sensi dell'articolo 1, comma 174, della L. 27/12/2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), fino alla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e di fruizione dei dati catastali, da accertare con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio, rimane in vigore l'obbligo della dichiarazione ICI.

Resterà sempre fermo l'obbligo di presentazione della dichiarazione per i casi in cui gli elementi, rilevanti ai fini dell'imposta, dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche.



COMUNE DI SCANZOROSCIATE

PROVINCIA DI BERGAMO

Via F. M. Colleoni, 2 – CAP. 24020 – C.F./P.I. 00696720168

8. Le dichiarazioni devono essere redatte ed i versamenti al concessionario eseguiti sui modelli approvati dai competenti Ministeri.
9. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla loro nomina, devono presentare al Comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili. (modificato dal comma 173 legge 296/06)
10. In caso di decesso del contribuente, gli eredi possono effettuare il versamento dell'imposta nel termine di sei mesi dalla data del decesso; verrà in ogni caso considerato valido il versamento effettuato alle normali scadenze a nome del deceduto a condizione che risulti versato l'esatto ammontare dell'imposta dovuta e che venga presentata regolare dichiarazione.

ARTICOLO 10 ACCERTAMENTO

1. Il Comune, procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal Funzionario designato dall'Ente locale per la gestione del tributo.
3. Il Comune, per la propria azione impositrice, si avvale dell'istituto di accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e previa approvazione di apposito regolamento.



COMUNE DI SCANZOROSCIATE

PROVINCIA DI BERGAMO

Via F. M. Colleoni, 2 – CAP. 24020 – C.F./P.I. 00696720168

4. Non si procede all'emissione di avviso di accertamento quando l'ammontare complessivamente dovuto (al lordo dell'eventuale riduzione ad un quarto della sanzione) risulta inferiore o pari a euro 16,53.

ARTICOLO 11 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Con delibera della Giunta Comunale è designato un funzionario cui sono conferite le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta.
2. In particolare il Funzionario Responsabile:
 - cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, liquidazione, accertamento, riscossione ed applicazione delle sanzioni;
 - sottoscrive le richieste, gli avvisi di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale;
 - appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione;
 - dispone i rimborsi;
 - provvede a trasmettere contro deduzioni, informazioni, valutazioni e quanto altro necessario per il contenzioso;
 - esercita il potere di autotutela e sottoscrive gli atti di accertamento con adesione;
 - verifica e controlla l'attività dei terzi cui sia stata eventualmente affidata la gestione del tributo;
 - compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti.

Il Funzionario Responsabile può delegare le funzioni o alcune funzioni di cui al precedente comma ad altri dipendenti, ritenuti idonei per capacità professionale e posizione funzionale, previo consenso dei medesimi, dandone comunicazione al Direttore Generale o in sua mancanza al Segretario Comunale.

ARTICOLO 12 ATTIVITA' DI CONTROLLO

- 1) Ai fini del potenziamento delle attività di controllo dell'imposta, ai sensi dell'art. 59, primo comma, lettera p), del D.Lgs. 446/97, possono essere attribuiti compensi incentivanti alla produttività al personale addetto all'Ufficio Tributi o al personale che collabori, anche in dipendenza di particolari programmi o progetti straordinari, al recupero degli importi dovuti per imposta sanzioni ed interessi.
- 2) Tali compensi sono definiti, in valore percentuale sul maggiore gettito conseguito, con la contrattazione decentrata, secondo le modalità e quant'altro previsto nel Contratto Nazionale di Lavoro.



COMUNE DI SCANZOROSCIATE
PROVINCIA DI BERGAMO
Via F. M. Colleoni, 2 – CAP. 24020 – C.F./P.I. 00696720168

ARTICOLO 13 RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate con le modalità indicate dal comma 3 dell'articolo 10, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo, secondo le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modificazioni. Il ruolo deve essere formato e reso esecutivo non oltre il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo.
2. La produzione del ricorso non determina la sospensione della riscossione coattiva del tributo e degli interessi moratori ma delle sole sanzioni, le quali, invece, sono riscosse con le gradualità imposte dall'articolo 68 del D.Lgs.n.546/92.

ARTICOLO 14 RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi nella misura indicata nel comma 6 dell'articolo 15.
2. Per le aree divenute inedificabili, il rimborso spetta limitatamente all'imposta pagata, maggiorata degli interessi nella misura legale, per il periodo di tempo decorrente dall'ultimo acquisto per atto tra vivi dell'area e comunque, per un periodo non eccedente cinque anni, a condizione che il vincolo perduri per almeno tre anni. In tal caso la domanda di rimborso deve essere presentata entro il termine di tre anni dalla data in cui le aree sono state assoggettate a vincolo di inedificabilità.
3. Il rimborso viene concesso esclusivamente con la presentazione di apposita richiesta da parte del contribuente utilizzando anche gli appositi moduli predisposti dall'Ufficio Tributi.
4. Non si fa luogo a rimborso quando l'ammontare complessivo (compreso di interessi) dovuto, risulta inferiore o pari a euro 16,53.



COMUNE DI SCANZOROSCIATE
PROVINCIA DI BERGAMO
Via F. M. Colleoni, 2 – CAP. 24020 – C.F./P.I. 00696720168

ARTICOLO 15 SANZIONI ED INTERESSI

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 51,65.
2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.
3. Se l'omissione o l'errore attengono a elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da euro 51,65 a euro 258,23. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione dei questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 del presente articolo sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
6. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi legali nella misura prevista in relazione alle imposte erariali ai sensi della Legge 15.05.1999, n. 133 Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
7. La sanzione amministrativa e le sanzioni accessorie sono irrogate dal Funzionario Responsabile.

ARTICOLO 16 CONTENZIOSO

1. Contro gli atti impugnabili, può essere proposto ricorso, secondo le disposizioni contenute nell'art. 19 del D.Lgs. 31.12.1992 n. 546 e successive modificazioni.

ARTICOLO 17 INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE

In caso di espropriazione di area fabbricabile, qualora il valore dell'area computata, al fine della determinazione dell'imposta pagata, sia inferiore all'indennità di espropriazione determinata secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti, la stessa indennità è ridotta ad un importo pari al valore per cui è stata pagata l'imposta.

ARTICOLO 18 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Per tutto quanto non previsto esplicitamente nel presente regolamento, si fa riferimento alle disposizioni previste dal D.Lgs. 504/92 e successive modificazioni e a tutte le disposizioni di legge vigenti in materia.

ARTICOLO 19 ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il 01.01.2008 ai sensi dell'art. 52, comma 2 del D.Lgs. 46/1997.